

Pubblicato il 09/12/2021

N. 07921/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Cis Meridionale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Iodice, con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Comune di Trentola Ducenta, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console n. 3 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;

per l'annullamento:

- della determinazione n. 16 del 22 dicembre 2016 (RG n. 1084 del 22 dicembre 2016), notificata in pari data, con la quale il Responsabile dell'Area tecnica urbanistica del comune di Trentola Ducenta ha stabilito gli "...Oneri concessori conseguenti al rilascio del permesso di costruire n. 32/0 del 22/6/2006 e DIA prot. n. 8088 del 9/10/2006 – accertamento versamenti”;

- della comunicazione n. 1503 del 6 febbraio 2017, di riscontro della richiesta di annullamento del 10 gennaio 2017, inviata con PEC di pari data dal Comune di Trentola – Ducenta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trentola Ducenta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Gianmario Palliggiano nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113 e del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Il Comune di Trentola – Ducenta, con la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica n. 16 del 22 dicembre 2016, ha richiesto alla società ricorrente CIS Meridionale s.r.l., società attualmente sottoposta alle misure previste dalla legge 203 del 1991, il pagamento delle somme asseritamente dovute e non versate per un totale di € 55.973,32.

Dette somme sono relative al computo degli oneri concessori per alcuni immobili di proprietà, insistenti nel Centro Commerciale Jambo, originati a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 32 del 22 giugno 2006 e della successiva DIA prot. n. 8088 del 9 ottobre 2006.

2.- Avverso la menzionata determinazione, insorgono ora gli amministratori giudiziari della società CIS Meridionale con l'odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, deducendo le censure che saranno descritte nella seguente parte in diritto.

Il comune di Trentola si è costituito in giudizio con memoria depositata il 19 aprile 2017.

Con successiva memoria depositata il 20 ottobre 2021, ha argomentato per l'infondatezza del ricorso.

3.- La causa è stata inserita nel ruolo dell'udienza pubblica del 24 novembre 2021, calendarizzata in attuazione del Piano di riduzione dell'arretrato, approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in applicazione dell'art. 16 delle norme di attuazione del c.p.a.

A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1.- La ricorrente ha dedotto le seguenti censure.

- 1) Violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento.
- 2) Inesistenza dell'obbligazione di pagamento, per effetto dello schema di convenzione approvato in esecuzione della Delibera di G.M. n. 37 del 2002, secondo cui i relativi oneri concessori erano compensati con le opere di urbanizzazione realizzate dal soggetto concessionario.
- 3) Illegittimità del computo degli oneri, formulato sulla base della Delibera Commissariale n. 98 del 24 settembre 1992, non più attuale in esito alle indicazioni contenute all'art. 16, n. 6, d.p.r. 380/2001.
- 4) Erroneità del computo degli oneri, avvenuto in assenza dei presupposti per applicare il raddoppio degli stessi.
- 5) Illegittimità della comunicazione Reg. 1503 del 6 febbraio 2017, a riscontro della richiesta di annullamento del 10 gennaio 2017.
- 6) Eccezione d'intervenuta prescrizione del credito richiesto.

2.- In via preliminare, il Collegio, nel confermare l'orientamento di questa Sezione dal quale non ha motivo di discostarsi, osserva che le controversie attinenti la determinazione e la liquidazione degli oneri concessori – nelle componenti sia del costo di costruzione sia degli oneri di urbanizzazione – sono riconducibili a quegli aspetti dell'uso del territorio costituenti prerogativa della Pubblica amministrazione e, per questo, riservate alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9 ottobre 2018, n. 5835, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 24 ottobre 2018, n. 1790, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 30 agosto 2018, n. 12).

Peraltro, secondo altrettanto costante e condivisa giurisprudenza, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. - anche le controversie aventi ad oggetto la cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione relative alle somme dovute per oneri concessori, nelle quali non vengano dedotte censure derivanti da atti generali autoritativi relativi alla determinazione degli atti presupposti quello impugnato (così Cons. di Stato sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4208; nonché Cass. SS.UU. 20 ottobre 2006, n. 22514; TAR Sicilia, Catania, 11 ottobre 2016, n. 2531; TAR Sicilia, Palermo, 12 luglio 2016, n. 1730; TAR Toscana, 11 febbraio 2011, n. 265). Questo perché i predetti oneri non hanno natura tributaria, bensì costituiscono un corrispettivo di diritto pubblico a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione (cfr., Cons. Stato Sez. IV, n. 4208/2013 cit. nonché TAR Campania, Napoli, 18 novembre 2008, n. 19792).

Deve infine osservarsi che le controversie in materia di determinazione e pagamento degli oneri concessori, investendo l'esistenza o l'entità di un'obbligazione legale, concernono diritti soggettivi, con la conseguenza che la relativa domanda non soggiace al regime di decadenza proprio del processo di impugnazione, ma può essere proposta nel termine di prescrizione ordinaria ed indipendentemente dall'impugnazione di eventuali atti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4208/2013; TAR Sicilia, Catania, 27 gennaio 2017, n. 189; TAR Sicilia, Palermo, 10 novembre 2016, n. 2581; TAR Puglia, Bari, 3 dicembre 2015, n. 1596; TAR Puglia, Lecce, 30 ottobre 2015, n. 3114; T.A.R. Sicilia, Catania, 9 luglio 2015, n. 1881).

3.- Assodata la giurisdizione del giudice amministrativo, nel merito il

ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

3.1.- Fondato, con rilievo assorbente, è la censura con la quale parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., della pretesa azionata dall'amministrazione comunale.

Per giurisprudenza pacifica, il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico avente ad oggetto il contributo di costruzione - articolato sulle due voci inerenti, da un lato, agli oneri di urbanizzazione e, dall'altro, al costo di costruzione (cfr., Ad. Plen. Cons. Stato, 12 del 2018) - dal quale decorre il dies a quo per il decorso del periodo di tempo ai fini della prescrizione decennale, è il rilascio della concessione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1188; 3 ottobre 2012, n. 5201; 19 gennaio 2009, n. 216).

3.2.- Nella fattispecie in esame, il permesso di costruire n. 32/2006 è stato rilasciato il 22 giugno 2006 e la DIA prot. n. 8088 è del 9 ottobre 2006, ne consegue che il termine di prescrizione decennale si è compiuto in relazione al permesso di costruire il 22 giugno 2016 e in relazione alla DIA il 10 ottobre 2016.

Il comune di Trentola Ducenta ha adottato e notificato l'impugnata determinazione n. 16/2016 il 22 dicembre 2016, pertanto dopo oltre dieci anni dalla data di rilascio dei titoli edilizi.

Pur volendo considerare il provvedimento impugnato quale atto interruttivo della prescrizione, è giocoforza dedurre che, alla data del 22 dicembre 2016, il diritto di credito dell'amministrazione nei confronti della ricorrente debitrice si era ampiamente estinto per avvenuta prescrizione decennale, espressamente eccepita dal debitore.

Anche secondo risalente giurisprudenza, il "dies a quo" per la prescrizione dell'obbligo giuridico relativo al pagamento degli oneri concessori, riguardo sia al costo di costruzione sia agli oneri di urbanizzazione, decorre dal giorno del rilascio del titolo edilizio (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. II, 29 novembre 2007 n. 2864; Cons. Stato, Sez. V, 25 ottobre 1993 n. 1071 e 6

dicembre 1999 n. 2058).

3.3.- Di quanto sopra, ne è consapevole la stessa amministrazione comunale, la quale, nella motivazione della determinazione impugnata, chiarisce per l'appunto che: "al fine di scongiurare la decorrenza dei termini prescrittivi, sono stati presi in considerazione anche i certificati di agibilità rilasciati, in considerazione della circostanza che, con il rilascio del certificato di agibilità, l'Ufficio Tecnico ha modo di accertare, a perfezionamento finale della pratica, anche eventuali somme non versate a titolo di oneri concessori".

L'indicazione appare un tentativo per rimediare all'avvenuto verificarsi della prescrizione. Ed invero, come ammette la stessa amministrazione, il rilascio del certificato di agibilità è stato preso in considerazione, non per determinare l'ammontare delle somme da versare a titolo di oneri concessori, quanto per verificare se questi siano stati effettivamente ed integralmente versati.

Ai sensi dell'art. 2934 cod. civ., un diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge ed, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Se, dunque, è dal giorno del rilascio della concessione che l'amministrazione comunale può fare valere il suo diritto di credito, anche fissando modalità e garanzie particolari, è dalla medesima data che decorre la prescrizione del suo diritto. Ne consegue che l'Amministrazione non ha alcun potere di differire l'esercizio del suo diritto di credito sicché l'inerzia nell'emanazione degli atti d'imposizione, di liquidazione ovvero di recupero del contributo dovuto si configura quale mancato esercizio del diritto da parte del creditore, idoneo a fare decorrere il periodo di prescrizione.

4.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati.

Condanna il comune di Trentola Ducenta al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 - tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113 e del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 - con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianmario Palliggiano

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO